

ALLEGATO C

POLIZZA PERDITE PECUNIARIE DERIVANTI DA PERDITE IDRICHE OCCULTE

CAPITOLATO SPECIALE

CODICE CIG: _____

La presente polizza è stipulata tra

ACA S.p.A.
VIA MAESTRI DEL LAVORO D'ITALIA, 81
65125 PESCARA PE
P.IVA 01318460688

e

Società Assicuratrice
Agenzia di
.
.

Durata del contratto

dalle ore 24.00 del :	01/06/2018
alle ore 24.00 del :	01/06/2020

NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA CONVENZIONE

PREMESSA

Premesso che la Contraente ACA Spa :

- esercita attività di erogazione del servizio idrico, occupandosi dell'intero ciclo idrico, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione e distribuzione d'acqua ad usi civili, dei servizi di fognatura e di depurazione delle acque reflue;
- intende proporre ai propri Utenti, in abbinamento ai contratti di erogazione di cui sopra, la copertura assicurativa "**Perdite occulte di Acqua Potabile**" a premio, predisposta nell'interesse dei propri Utenti,

Premesso quanto sopra, tra la Compagnia assicuratrice aggiudicataria ("Società") e ACA Spa S.p.A. ("Contraente") si stipula la presente Polizza Convenzione n. _____.

Art. 1 - Durata della Polizza Convenzione

La presente Polizza Convenzione ha durata biennale, a decorrere dalle ore 24 del 01/05/2018 e con scadenza al 01/05/2020 e si intende automaticamente disdettata alla sua scadenza senza obbligo di comunicazione inviata dalle parti.

È comunque facoltà di ciascuna delle parti rescindere la Polizza Convenzione in occasione di ogni Periodo di durata annuale dell'Assicurazione, mediante comunicazione raccomandata inviata all'altra parte almeno 120 giorni prima della data di scadenza interessata.

Art. 2 - Modalità di Adesione

L'adesione di ogni Utente alla presente Polizza Convenzione si perfeziona automaticamente all'atto dell'emissione del contratto, fatta salva la **scelta di non aderire**, da esprimersi attraverso la **sottoscrizione dell'apposito Modulo di Rinuncia alla Copertura di cui all'Allegato "A"**.

Ogni "Modulo di Rinuncia" dovrà riportare i seguenti dati:

- 1) **dati anagrafici dell'Utente/Assicurato;**
- 2) **codice utenza**

Art. 2bis - Obblighi del Contraente

Il Contraente si impegna:

- a raccogliere la Rinuncia dell'Utente/Assicurato;
- a consegnare ad ogni Utente/Assicurato copia delle Condizioni Assicurate di cui alla presente. Le stesse saranno altresì reperibili nella relativa sezione del sito internet istituzionale del Contraente.
- collaborare con la Società per fornire ogni informazione / documentazione propedeutica alla liquidazione degli Indennizzi.

Il Contraente si obbliga a non apportare alcuna modifica alla documentazione precontrattuale e contrattuale predisposta dalla Società.

ART. 3 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La copertura assicurativa è prestata secondo quanto indicato nelle "Condizioni di Assicurazione" che fanno parte integrante della presente Polizza Convenzione.

ART. 4 - DURATA DELLA GARANZIA PER OGNI UTENTE ASSICURATO

La copertura assicurativa opera a favore degli Utenti Assicurati (Utenti dei servizi idrici erogati dal Contraente):

- a decorrere dalle ore 24 del 01/05/2018, per tutti gli Utenti Assicurati che non hanno rinunciato alla Polizza Convenzione entro il 01/07/2018;
- a decorrere dalle ore 24 dell'ultimo giorno del mese in cui gli Utenti Assicurati riceveranno per la prima volta il Modulo di Rinuncia di Adesione;

Il presente contratto cesserà automaticamente alla sua scadenza (ore 24:00 del 01/05/2020) senza obbligo di preventiva disdetta.

In ogni caso, la garanzia vale per le Perdite verificatesi durante il periodo di durata dell'Assicurazione e riportate sulla fattura successiva.

Pertanto, per i consumi relativi a periodi a cavallo della decorrenza o scadenza dell'Assicurazione, saranno garantite le Perdite verificatesi nel solo periodo assicurato indipendentemente dal periodo di fatturazione.

Il calcolo dell' indennizzo sarà effettuato *pro-rata temporis*.

Esempio:

Periodo fatturazione: 01/04/2018 – 30/06/2018 decorrenza garanzia: 01/05/2018

La perdita sarà garantita in ragione di **2/3**.

ART. 5 - PAGAMENTO DEL PREMIO - TERMINI DI RISPETTO

Il contraente pagherà alla Società o al Broker incaricato:

- a) la prima rata di acconto di premio (al lordo imposte), calcolata in misura pari al 30% di quello

annuo offerto dalla Compagnia aggiudicataria, così come indicato nella relativa scheda di offerta economica, da corrispondersi entro 60 (sessanta) giorni dalla decorrenza del Periodo di Durata della Polizza Convenzione (ore 24:00 del 01/05/18);

- b) la rata di regolazione del conguaglio del premio, da corrispondersi entro 90 (novanta) giorni dal termine del Periodo di durata dell'Assicurazione.

Trascorsi i termini sopraindicati, l'assicurazione rimane sospesa e riprende la sua efficacia soltanto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento del premio, ferma restando la scadenza contrattuale stabilita.

ART. 6 – COSTITUZIONE DEL PREMIO E REGOLAZIONE ANNUALE – BUONA FEDE

Il premio della presente Assicurazione viene conteggiato moltiplicando il premio unitario offerto dalla Compagnia aggiudicataria per singolo Utente Assicurato, relativamente alla "fascia di consumo" di appartenenza, comprensivo di imposte del 21,25%, per il numero delle rispettive Utenze allacciate alla rete di distribuzione dell'acqua esercitata dal Contraente, al netto di quelle per le quali è stato consegnato l'apposito Modello di Rinuncia alla Polizza Convenzione.

Qualora intervengano variazioni del numero degli Utenti assicurati nel corso del Periodo di durata dell'Assicurazione, queste si intendono automaticamente efficaci ed assicurate senza l'obbligo della preventiva comunicazione da parte del Contraente. Questi è esonerato dalla preventiva denuncia delle generalità degli Utenti Assicurati, per l'identificazione dei quali si farà riferimento ai documenti ufficiali in possesso al Contraente.

Il Contraente metterà a disposizione della Società le generalità degli Utenti Assicurati a semplice richiesta della Società.

Il contraente si impegna a fornire alla Società entro i 60 giorni successivi alla scadenza della presente Convenzione, ai fini della regolazione premio, il numero complessivo delle Utenze riferito a tale periodo.

La Società predisporrà un'apposita Appendice di Regolazione.

Per ogni utenza, il premio unitario di regolazione sarà calcolato per intero per le utenze entrate in copertura durante la prima semestralità della Convenzione e sarà pari al 50% per le utenze entrate in copertura durante la seconda semestralità.

Qualora il Contraente abbia in buona fede fornito dichiarazioni inesatte sul numero degli Utenti Assicurati la Società riconoscerà la piena validità dell'Assicurazione fermo il suo diritto a richiedere la quota di maggior Premio non percepita.

ART. 7 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell' Utente Assicurato. Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile al Premio di Assicurazione verranno immediatamente recepiti e comunicati al Contraente.

Allo stato della normativa, sul Premio grava un'imposta del 21,25%.

ART. 8 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche della presente Polizza Convenzione devono essere provate per iscritto.

ART. 9 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione tra le Parti deve essere fatta con lettera raccomandata, fax o posta elettronica con avviso di ricevuta.

ART. 10 - FORO COMPETENTE

In caso di controversia tra le parti, Foro competente e quello di residenza o domicilio elettivo del Contraente.

ART. 11 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto qui non regolato, valgono le norme di legge.

ART. 12 - CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla MEDIASS S.p.A. in qualità di broker ai sensi del D. Lgs. 209/2006, art. 109.

La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla MEDIASS S.p.A.

POLIZZA SULLE PERDITE IDRICHE OCCULTE

CONVENZIONE N. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

ASSICURATO:

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE:

Il contratto di assicurazione.

ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE:

l'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche congiuntamente con altre Aziende, Consorzi, Enti, Società, e/o partecipando ad altri Enti, Consorzi, Società, e/o avvalendosi di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture.

In particolare: erogazione del servizio idrico, occupandosi dell'intero ciclo idrico, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione e distribuzione d'acqua ad usi civili, dei servizi di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

AZIENDA:

Il Contraente

BROKER:

MEDIASS SPA

CONTRAENTE:

Il soggetto che stipula l'assicurazione - ACA Spa, Sede Legale in PESCARA.

ELEMENTI VARIABILI:

dati e/o parametri presi come base per il calcolo del premio anticipato in via provvisoria e necessari per la regolazione del premio stesso alla fine di ciascuna annualità.

INDENNIZZO/RISARCIMENTO:

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

POLIZZA:

Il documento che prova e regola l'assicurazione.

PREMIO:

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

SINISTRO:

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETÀ:

La Compagnia di Assicurazioni.

ANNUALITÀ ASSICURATIVA O PERIODO ASSICURATIVO:

il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione.

PERIODO DI DURATA ANNUALE DELL'ASSICURAZIONE

Nell'ambito della durata della Polizza Convenzione, l'arco temporale che disgiuntamente va:

- dalle ore 24 del 01-05-2018 alle ore 24 del 01-05-2019;
- dalle ore 24 del 01-05-2019 alle ore 24 del 01-05-2020;

UTENTI ASSICURATI (DI SEGUITO, ANCHE: UTENTI):

Le persone fisiche ed i soggetti giuridici - quali titolari di utenze domestiche o utenze artigianali, industriali, agricole, antincendio - che sono titolari di un contratto di somministrazione di acqua potabile fornita dal Contraente e che **non hanno rinunciato alla copertura assicurativa** di cui alla Polizza Convenzione mediante sottoscrizione dell'apposito **Modulo di Rinuncia**.

FUGA O PERDITA DI ACQUA (DI SEGUITO, ANCHE PERDITA):

La dispersione e/o perdita di acqua derivata da un fatto accidentale, fortuito ed involontario a seguito di rottura della condotta a valle del Contatore, per effetto di vetustà, corrosione, guasto, gelo o simili. La Perdita deve avvenire in una parte dell'impianto interrata o sepolta nel conglomerato cementizio e/o in muratura, non in vista e non rilevabile esternamente in modo diretto ed evidente. Rientrano nella definizione di Perdita occulta, le Perdite d'acqua dovute a

guasto di autoclavi per le sole Utenze multiple (vedi ad esempio le Utenze multiple Condominiali); rientra in tale definizione anche la rottura di un impianto interno fuori terra, da cui derivi una perdita d'acqua non visibile o accertabile con la normale diligenza e, comunque, di non facile accesso.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1: DURATA DELLA GARANZIA PER OGNI UTENTE ASSICURATO

La copertura assicurativa opera a favore degli Utenti Assicurati (Utenti dei servizi idrici erogati dal Contraente):

- a decorrere dalle ore 24 del 01/05/2018, per gli Utenti Assicurati che non hanno rinunciato alla Polizza Convenzione, mediante compilazione dell'apposto Modulo di Rinuncia entro il 01/07/2018;
- a decorrere dalle ore 24 dell'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui i nuovi Utenti Assicurati riceveranno per la prima volta il Modulo di Rinuncia di adesione;

Il presente contratto cesserà automaticamente alla sua scadenza (ore 24:00 del 01/05/2020) senza obbligo di preventiva disdetta.

In ogni caso, la garanzia vale per le Perdite verificatesi durante il periodo di durata dell'Assicurazione e riportate sulla fattura successiva.

Pertanto, per i consumi relativi a periodi a cavallo della decorrenza o scadenza dell'Assicurazione, saranno garantite le Perdite verificatesi nel solo periodo assicurato indipendentemente dal periodo di fatturazione.

Il calcolo dell' indennizzo sarà effettuato *pro-rata temporis*.

Esempio:

Periodo fatturazione: 01-04/30-06

Decorrenza garanzia: 01-05

La perdita sarà garantita in ragione di **2/3**.

ART. 1BIS : DURATA DELLA POLIZZA CONVENZIONE

Fermo quanto disposto dal precedente art. 1, il presente contratto:

- ha durata biennale, a decorrere dalle ore 24 del 01-05-2018 e scadenza al 01-05-2020;
- si intende automaticamente disdettato alla sua scadenza senza obbligo di comunicazione inviata dalle parti.

È comunque facoltà della Società e di ogni Utente/Assicurato delle parti esercitare il recesso in occasione di ogni periodo di durata annuale dell'Assicurazione, mediante comunicazione raccomandata inviata all'altra parte almeno 60 giorni prima della data di scadenza interessata.

ART. 2: GESTIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA BROKER

La gestione del contratto, ovvero la collaborazione alla esecuzione dello stesso, è affidata a MEDIASS Spa.. Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.l., il Contraente e

la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società da atto che il pagamento dei premi al broker e liberatorio per il Contraente, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10° giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per il Contraente.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto - che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse (ad eccezione della comunicazione di disdetta/recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclusivamente dalle parti con lettera raccomandata A.R.).

ART. 3: RIFERIMENTO ALLE NORME DI LEGGE - FORO COMPETENTE

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali - che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, e competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha residenza l'Utente/ Assicurato.

In caso di controversia tra Contraente e Società, il Foro competente è quello di residenza o domicilio elettivo del Contraente.

ART. 4: PAGAMENTO DEL PREMIO - TERMINI DI RISPETTO

Il contraente pagherà alla Società o al Broker incaricato:

- a) la prima rata di acconto di premio (al lordo imposte), calcolata in misura pari al 30% di quello annuo offerto dalla Compagnia aggiudicataria, così come indicato nella relativa scheda di offerta economica, da corrispondersi entro 60 (sessanta) giorni dalla decorrenza del Periodo di Durata della Polizza Convenzione (ore 24:00 del 01/05/18);
- b) la rata di regolazione del conguaglio del premio da corrispondersi entro 90 (novanta) giorni dal termine del Periodo di durata dell'Assicurazione.

Trascorsi i termini sopraindicati, l'assicurazione rimane sospesa e riprende la sua efficacia soltanto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento del premio, ferma restando la scadenza contrattuale stabilita.

ART. 5: ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

La presente assicurazione viene stipulata in nome e per conto degli Utenti del servizio di erogazione dell'acqua.

L'assicurazione, prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta, viene stipulata anche in nome e per conto delle Società facenti parte dell'ACA; conseguentemente, la definizione di Amministrazione, Ente o Azienda utilizzata nel presente contratto si estende anche a tali Società, esclusi solo i casi in cui tali termini si riferiscano esplicitamente al Contraente di polizza.

ART. 6: ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell' Utente Assicurato.

Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile al Premio di Assicurazione verranno immediatamente recepiti e comunicati al Contraente.

Allo stato della normativa, sul Premio grava un'imposta del 21,25%.

ART. 7: MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche della presente Polizza Convenzione devono essere provate per iscritto.

ART. 8 : RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto qui non regolato, valgono le norme di legge.

CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

ART. 9: OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società, nei modi e nei termini previsti dal presente contratto di assicurazione, si obbliga a tenere indenni gli Utenti Assicurati, nei limiti dei massimali indicati al relativo articolo, dell'importo conseguente ad un maggior consumo dell'“Acqua” erogata dovuto a Perdite occulte, che eccede la media storica dei consumi incrementata del 30%; la Società sarà chiamata a corrispondere esclusivamente il maggior costo relativo all'“Acqua potabile”, mentre “Fognatura” e “Depurazione” resteranno a carico di ACA Spa.

ART. 10: EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE E CALCOLO DELL'INDENNIZZO

L'Assicurazione è efficace e l'indennizzo viene corrisposto a condizione che il consumo - risultante nella fattura di pagamento emessa dal Contraente - conseguente ad un maggior utilizzo dell'acqua erogata dovuto a Perdite occulte, risulti superiore alla media storica dei consumi addebitati delle due annualità precedenti così come indicato al punto 2) del presente articolo, riproporzionata al Periodo di fatturazione (trimestre, semestre) entro il quale si è verificato l'evento dannoso, maggiorata del 30%.

L'indennizzo corrisposto dalla Società sarà calcolato applicando al volume da indennizzare, le tariffe vigenti al momento del Sinistro per tipologia e servizio.

Esempio di indennizzo:

- a) Consumo risultante nella fattura = 180 metri cubi;**
- b) Media storica dei consumi riproporzionata allo stesso periodo della fattura = 100 metri cubi;**
- c) Media storica maggiorata del 30% = 130 metri cubi;**
- d) Volume da indennizzare = 30 metri cubi;**
- e) Indennizzo economico = applicazione al volume da indennizzare delle tariffe vigenti per tipologia e servizio.**

Qualora si tratti di utenza attivata da meno di due anni si farà riferimento alla media storica dei consumi riferita al periodo intercorso dall'attivazione dell'utenza. In caso di prima fattura, la media storica dei consumi sarà convenzionalmente pari al doppio del minimo contrattuale impegnato.

L'Assicurazione copre esclusivamente il costo derivante dal maggior consumo di acqua erogata dovuto a Perdite occulte, al netto dei limiti e delle Franchigie.

Detto costo comprende le quote di tariffe di “acquedotto” e relativa I.V.A. qualora l'Utente/Assicurato non possa fiscalmente recuperare tale imposta, mentre il costo di “Fognatura” e “Depurazione” resteranno a carico di ACA Spa.

L'indennizzo avverrà se sono state effettuate due letture annue dei contatori (comprese le auto letture). Qualora la lettura della bolletta oggetto di Perdita Occulta fosse stata effettuata oltre 250 giorni dalla precedente lettura, la Società liquiderà l'indennizzo come sopra determinato con un ulteriore riduzione del:

- **10% per le letture effettuate da 251 a 270 giorni**
- **15% per le letture effettuate da 270 a 300 giorni**
- **20% per le letture effettuate da 301 a 330 giorni**
- **30% per le letture effettuate oltre i 331 giorni**

1) Per il calcolo della media storica dei consumi indicata al precedente punto 1), si procede con la ripresa del consumo effettivo, da lettura consuntiva a lettura consuntiva, di un arco temporale minimo di due anni precedenti la comunicazione dell'eventuale Perdita prodotta dall'Utente Assicurato o della bolletta interessata alla Perdita, i più recenti disponibili, al netto di eventuali note di accredito del periodo per errori di lettura o altri casi non riguardanti perdite.

Si dividono tali consumi per il numero di giorni interessati alla media (se due anni esatti 730) e si moltiplica tale consumo medio giornaliero per i giorni effettivi di fatturazione del periodo.

Si precisa che il mancato pagamento della/e Bolletta/e relativa/e al maggior consumo non potrà di per sé essere considerata inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto di fornitura stipulato con ACA Spa, la presente disposizione deroga eventuali esclusioni di polizza.

ART. 11: MASSIMALE DI GARANZIA - LIMITI DI INDENNIZZO PER UTENTE

FASCIA DI CONSUMO MC	LIMITE INDENNIZZO PER UTENTE €
0 - 100 mc	5.000,00
101 - 200 mc	10.000,00
201 - 300 mc	12.500,00
301 - 400 mc	15.000,00
oltre 400 mc	20.000,00

ART. 12 - ESTENSIONE TERRITORIALE

La copertura assicurativa è operante su tutto il territorio di interesse del servizio di erogazione dell'acqua effettuato dal Contraente.

ART. 13 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Ferma l'operatività della garanzia per gli eventi indicati nella presente polizza come "Perdita occulta di acqua" e, in ogni caso, fermi i limiti previsti in polizza, la Società non risarcisce le Perdite:

- a) causate da difettoso funzionamento di: rubinetti e impianti di scarico, elettrodomestici, impianti di utilizzazione, addolcitori;
 - b) derivanti da danneggiamenti in occasione di interventi di riparazione effettuati dall'Utente Assicurato;
 - c) conseguenti a rotture delle tubazioni provocate dall'Utente Assicurato o da terzi; durante l'esecuzione di lavori effettuati per conto dell'Utente/Assicurato
 - d) conseguenti a lavori edili e/o stradali e/o da scavi e/o da sbancamento del terreno nonché quelle conseguenti ad ogni specie di danno indiretto;
 - e) subite dagli impianti in vista (non interrati o annegati in conglomerato cementizio e/o in muratura);
 - f) all'interno di pozzetti o del pozzetto ove è ubicato il Contatore, dal Contatore stesso e sue connessioni;
 - g) conseguenti a dolo dell'Utente Assicurato o quelle che siano in conseguenza di casi preesistenti al momento dell'adesione alla Polizza Convenzione e noti all'Utente Assicurato,
 - h) derivanti da colpa grave dell'Utente Assicurato cioè quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto di fornitura del servizio idrico;
 - i) causate da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;
 - j) verificatesi in occasione di atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, guerra, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, insurrezione, occupazione militare o invasione;
 - k) verificatesi in occasione di esplosioni, emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione dal nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - l) causati da inquinamento graduale;
 - m) causati da fenomeni elettromagnetici;
 - n) dovuti a detenzione o impiego di esplosivi;
- Sono altresì escluse dalla garanzia:
- o) tutte le spese inerenti alla ricerca e riparazione della rottura della condotta che ha determinato le perdite;
 - p) tutte le spese per il ripristino del conglomerato cementizio.

Non rientrano, in ogni caso, nella definizione di Clienti Assicurati, i titolari delle utenze intestate a impianti per vivai di piscicoltura, impianti frigoriferi, di condizionamento d'aria, umidificatori, autolavaggi, fontanelle ed usi similari, impianti di innaffiamento, piscine e vasche da nuoto, allevamento animale.

ART. 14: DENUNCIA DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Qualora l'Utente Assicurato rilevi l'esistenza di una perdita d'acqua da cui può derivare l'attivazione della presente copertura assicurativa, ne darà immediata notizia al Broker incaricato secondo le procedure previste dal **Modulo di Denuncia Sinistro**, provvedendo nel frattempo ad

effettuare o far effettuare le opportune e oggettivamente praticabili riparazioni / sostituzioni destinate a eliminare il danno.

1. Il Broker incaricato, ricevuta la denuncia di Sinistro, si impegna, per conto della Società, ad istruire per ogni posizione un fascicolo contenente i dati e la documentazione sotto indicata:
 - Denuncia dell'Utente con descrizione dell'evento;
 - Documentazione fotografica, rapporto del tecnico riparatore, fattura relativa alla riparazione, ovvero dichiarazione comprovante l'avvenuta riparazione;
 - Copia della fattura riportante il maggior consumo dell'acqua erogata dovuto a Perdite occulte;
 - Copia dei documenti prodotti dal Contraente, atti a determinare l'importo della media storica dei consumi, come identificata all'art.10 "Efficacia dell'Assicurazione e calcolo dell'indennizzo";
 - Progetto di liquidazione così articolato:
 - a) Codice Utente;
 - b) denominazione Utente;
 - c) importo della fattura riportante il maggior consumo dell'acqua erogata dovuto a Perdite occulte;
 - d) importo della media storica dei consumi, come identificata all'Art. 10 "Efficacia dell'Assicurazione e calcolo dell'indennizzo";
 - e) importo da liquidare a debito Società, determinato come da Art. 10 "Efficacia dell'Assicurazione e calcolo dell'Indennizzo".
2. Il Broker incaricato provvederà a trasmettere tempestivamente alla Società la documentazione ricevuta con la denuncia sinistro.
3. La Società si riserva, in base agli elementi in suo possesso, di incaricare un Perito che dovrà:
 - a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro,
 - b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni dell'Utente Assicurato;
 - c) procedere alla stima ed alla valutazione del danno;
 - d) redigere in doppio esemplare, uno per l'Utente ed uno per la Società, l'atto di accertamento conservativo.
4. Entro il termine di 30 giorni dalla ricezione di quanto indicato sub. 2) o dalla congiunta sottoscrizione dell'atto di accertamento conservativo indicato sub. 3), **la Società si impegna a liquidare l'indennizzo direttamente al Contraente, che provvederà a risarcire l'Assicurato mediante accredito su fattura.**

ART. 15 - COESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI

L'Amministrazione e gli assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, la Amministrazione e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 c. c.; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 16 - COSTITUZIONE DEL PREMIO E REGOLAZIONE ANNUALE - BUONA FEDE

Il premio alla firma della presente Assicurazione viene conteggiato in base al 30% del prodotto derivante dal premio unitario per singolo Utente Assicurato, comprensivo di imposte del 21,25%, per il numero delle Utenze allacciate alla rete di distribuzione dell'acqua esercitata dal Contraente alla data di avvio della Polizza Convenzione, al netto di coloro che hanno esercitato la facoltà di non aderire, mediante compilazione dell'apposito Modello di Rinuncia.

Qualora intervengano variazioni del numero degli Utenti assicurati nel corso del Periodo di durata dell'Assicurazione, queste si intendono automaticamente efficaci ed assicurate senza l'obbligo della preventiva comunicazione da parte del Contraente. Questi è esonerato dalla preventiva denuncia delle generalità degli Utenti Assicurati, per l'identificazione dei quali si farà riferimento ai documenti ufficiali in possesso al Contraente.

Il Contraente metterà a disposizione della Società le generalità degli Utenti Assicurati a semplice richiesta della Società.

Il contraente si impegna a fornire alla Società entro i 60 giorni successivi alla scadenza della presente Convenzione, ai fini della regolazione premio, il numero complessivo delle Utenze riferito a tale periodo.

La Società predisporrà un'apposita Appendice di Regolazione.

Per ogni utenza, il premio unitario di regolazione sarà calcolato per intero per le utenze entrate in copertura durante la prima semestralità della Convenzione e sarà pari al 50% per le utenze entrate in copertura durante la seconda semestralità.

Qualora il Contraente abbia in buona fede fornito dichiarazioni inesatte sui numero degli Utenti Assicurati la Società riconoscerà la piena validità dell'Assicurazione fermo il suo diritto a richiedere la quota di maggior Premio non percepita.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

ART. 18 - CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla MEDIASS SPA in qualità di broker ai sensi del D. Lgs. 209/2006, art. 109.

La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla MEDIASS SPA

ART. 19 - DISPOSIZIONE FINALE

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).

ART. 20 - CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA

Fermo restando quanto previsto dall'Art. 4 pagamento del premio, la rata iniziale di acconto di premio pari al 30% del premio annuo stimato, così come indicato nella scheda di offerta economica della Società Aggiudicataria, dovrà intendersi come premio minimo interamente acquisito, fermo restando la regolazione dello stesso, nei termini declinati dall'Art. 16, così calcolata:

FASCIA DI CONSUMO	UTENZE ASSICURATE	PREMIO UNITARIO LORDO
0 - 100 mc =		_____
101 - 200 mc =		_____
201 - 300 mc =		_____
301 - 400 mc =		_____
oltre 400 mc =		_____

IL DIRETTORE GENERALE

ING. BARTOLOMEO DI GIOVANNI

FIRMA AUTOGRAFA